

Lavoro

N. 9/11 Sent.  
N. 388/09 R. C.  
N. 193/11 Cron.  
N. = Rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BASSANO DEL GRAPPA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa, nella persona della dott.a Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa portante il n. 388 Lav., anno 2009, riservata per la decisione all'udienza del giorno 24-1-2011 promossa con ricorso depositato presso la Cancelleria in data 21-12-2009

DA

**AKA PAUL**

rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Emanuele Spata, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Pozzobon in Bassano del Grappa, v. Brocchi n. 11

- RICORRENTE -

CONTRO

**PLASTIMEC GALVANICA S.r.l.**

rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Stefano Ferrante, Alessandro Di Stefano e Cinzia Di Saverio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sara Merlo in Bassano del Grappa, v. Marinali n. 46

- CONVENUTA -

**IN PUNTO:** nullità contratto di somministrazione

**Conclusioni per il ricorrente:**

IL GIUDICE  
Dott.ssa MONICA MARIA ATTANASIO

Accertata e dichiarata la violazione degli artt. 20-21 e 22 del D.l.gs. n. 276/03 per le motivazioni di cui in premessa, per effetto dell'art. 21 comma 4° e dell'art. 27 della citata norma dichiararsi che il sig. Aka Paul deve considerarsi assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice Plastimec Galvanica S.r.l. dalla data del 22-2-2007.

Dichiarata la nullità-inefficacia della risoluzione del rapporto disposta in data 28-4-2007, condannarsi la Plastimec Galvanica S.r.l. a reintegrare il sig. Aka Paul nelle mansioni di addetto alla produzione di 2° livello del C.c.n.l. del settore metalmeccanica industria quale operaio.

Condannarsi inoltre la Plastimec Galvanica S.r.l. a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dalla data del 16-3-2009 alla data di effettiva reintegrazione.

**Conclusioni per la convenuta:**

In via preliminare, estendere il contraddittorio nei confronti di Kelly Services S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi degli artt. 102, 103, 107, 107 c.p.c., o di altra norma ritenuta applicabile, affinché la stessa tenga indenne Plastimec Galvanica S.r.l. o, in via subordinata, affinché la sentenza faccia stato nei confronti della stessa.

Nel merito, rigettare le pretese avversarie perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per le argomentazioni suesposte.

In via subordinata, accertata e dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e la Società di somministrazione, per l'effetto condannare Kelly Services S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a sopportare ogni conseguente statuizione.

IL GIUDICE  
Dot.ssa MONICA MARIA ATTANASIO

In via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la responsabilità della società di somministrazione ai sensi degli artt. 1335, 1338, 1418 e 1453 c.c., e, o, comunque, per tutte le causali di cui ibn narrativa anche in virtù di diversa interpretazione del Giudice sulla base del principio *iura novit curia*, condannare Kelly Services S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a tenere indenne Plastimec Galvanica S.r.l. dalle somme che la stessa fosse tenuta a corrispondere al ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei contratti impugnati, ivi comprese le retribuzioni o il risarcimento del danno derivante dall'eventuale ordine di reintegra/costituzione del rapporto in capo alla convenuta, oltre che a restituire tutti gli importi versati in esecuzione del contratto di somministrazione di lavoro del lavoratore ricorrente da determinarsi all'esito di C.t.u. tecnico-contabile sulla base della documentazione che verrà acquisita dal C.t.u., oltre interessi e rivalutazione.

In via di ulteriore subordine, in ogni caso di condanna della convenuta ridurre le conseguenze risarcitorie in base alle eccezioni sollevate, nel limite di 2,5 mensilità, ovvero detraendo quanto aliunde percepito dal lavoratore in caso di applicazione dei principi di diritto comune.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 21-12-2009 Aka Paul, premesso di aver lavorato presso la Plastimec Galvanica S.r.l. in forza di un contratto di somministrazione a termine concluso fra tale ditta e l'agenzia di lavoro Kelly Services S.p.A. con durata dal 22 febbraio al 9 marzo 2007, successivamente prorogata, una prima volta, sino al 31 di marzo, e, una seconda, sino al 28-4-2007, eccepiva l'insufficienza

Il sottoscritto  
Dott.ssa MONICA MARCUCCI

ovvero genericità delle motivazioni addotte a giustificazione del ricorso al lavoro somministrato, oltre che la non corrispondenza al vero della predetta causale. Affermato, conseguentemente, che il rapporto doveva considerarsi a tempo indeterminato sin dall'origine, conveniva in giudizio la Plastimec Galvanica S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.

La convenuta, ritualmente costituitasi, instava per la reiezione delle domande attoree.

All'udienza del giorno 24-1-2011 la causa era discussa e decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

A mente dell'art. 20, comma 4°, del D.lgs. n. 276/2003, "*La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*".

A sua volta, l'art. 21, comma 1°, prevede che "*Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: ... c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo*".

Il medesimo art. 21 stabilisce poi, al comma 4°, che "*In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione e' nullo e i*

Dott.ssa MONICA MARIOTTI DALABE



*lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore". e, l'art. 27, comma 1°, che "Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione".*

Tutte le norme sin qui menzionate riguardano, però, il contratto di somministrazione, *id est* il contratto concluso fra impresa somministratrice ed utilizzatore, e non, invece, il contratto di lavoro concluso fra il lavoratore e la società somministratrice. È vero che eventuali vizi formali di tale contratto, ed in particolare, ove si tratti di contratto a tempo determinato, quelli afferenti la mancata o insufficiente specificazione della ragione giustificatrice dell'apposizione del termine, possono ugualmente essere sanzionati, dando luogo alla trasformazione del contratto da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, ma, ciò, a mente dell'art. 1 del D.lgs. n. 268/01, e non alla stregua dell'art. 27 del D.lgs. n. 276/03, e, quindi, nei confronti non dell'impresa utilizzatrice, rispetto alla quale il contratto concluso fra la società di somministrazione e il lavoratore è *res inter alios acta*, ma della società di somministrazione.

Nella specie, l'eccezione di nullità svolta dal ricorrente appare riferita al solo contratto di lavoro (cfr., infatti, le pagg. 2 e 5 dell'atto introduttivo, ove si legge, rispettivamente: "*Nel contratto di lavoro è stato indicato come motivo che giustificava il ricorso alla*

IL C. C. P. N. C. P.  
DORCA MONICA MARIA GIANNASIO

somministrazione ...”, e “dal coordinato disposto degli artt. 21 e 22 D.lgs. n. 276/03 e del D.lgs. n. 268/01 si ricava che il contratto di lavoro deve contenere per iscritto la ragione che giustifica il ricorso al lavoro somministrato”; si consideri inoltre che il solo contratto prodotto dal ricorrente è, per l'appunto, quello da lui stipulato con la Kelly Services, e che del contratto di somministrazione non è stata neppure domandata l'esibizione), sì che, rispetto ad essa, la società convenuta è prima di legittimazione passiva.

In ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione, deve osservarsi che la disciplina del contratto di somministrazione non è (perfettamente) sovrapponibile a quella del contratto a tempo determinato, da essa differenziandosi sia sotto il profilo del dato testuale che della *ratio*, appare condivisibile.

E' vero che l'art. 22, comma 2°, del D.lgs. n. 276/03 richiama, dichiarandola applicabile alla somministrazione, la disciplina dettata in materia di contratto a termine del D.lgs. n. 268/01; tale richiamo si accompagna però alla previsione di una clausola di compatibilità e, soprattutto, si riferisce, nell'ambito del rapporto trilatero che caratterizza la somministrazione, al rapporto di lavoro intercorrente tra il lavoratore ed il somministratore, e non al rapporto tra il somministratore e l'utilizzatore.

E' vero inoltre che il contratto di lavoro a tempo determinato e la somministrazione a termine sono consentiti in presenza di identici presupposti - le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo -, e che per l'uno e l'altro è prescritto che tali ragioni risultino dal contratto - rispettivamente di lavoro e di somministrazione -: tuttavia nell'un caso il legislatore ha richiesto la

IL GIUDICE  
Dott.ssa MONICA MARZI ATTANASIO

“specificazione” delle predette ragioni, e, nell’altro, che esse siano contenute nel contratto.

Questa differenza terminologica non appare priva di significato.

Va, infatti, considerato che sotto il profilo strettamente letterale “specificare” significa “*precisare per mezzo di dati specifici*”, e cioè mediante dati “*determinati, particolari, concreti*”, mentre il disposto dell’art. 21, comma 1°, del D.lgs. n. 276/03 è meno rigoroso e si presta ad essere soddisfatto anche da una mera “indicazione” – termine che, seppure talora usato come sinonimo di “specificazione”, ha tuttavia un significato più ampio e meno cogente, potendo la relativa attività consistere nel “*rivelare, manifestare, lasciare intendere, far vedere*” – (cfr. il Grande Dizionario Garzanti della Lingua Italiana).

Appare d’altro canto difficile ipotizzare che il legislatore, dopo aver indicato le ragioni giustificatrici della somministrazione a termine con la medesima formula adoperata per il contratto a tempo determinato, abbia poi, nell’imporre prescrizioni di carattere formale, utilizzato locuzioni diverse non intenzionalmente, bensì per mera disattenzione o trascuratezza.

La mancata prescrizione della “specificazione” delle ragioni giustificatrici della somministrazione a termine può, dunque, legittimamente lasciare intendere che, in questo caso, è richiesto qualcosa in meno che nel contratto di lavoro a termine.

Sotto il profilo della *ratio*, va poi considerato che, a differenza di quanto avviene per il contratto di lavoro a tempo determinato, non necessariamente alla somministrazione a termine corrisponde un contratto di lavoro a termine, dal momento che il contratto fra il

IL COCCO & PALLI  
DOTT.SSA MONICA MARIA ALTANASIO

somministratore ed il lavoratore può essere concluso a tempo determinato ovvero indeterminato: l'art. 21 del D.lgs. n. 276/03 non distingue le due ipotesi, e prescrive pertanto, per entrambe, che il contratto di somministrazione "contenga" le ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione a termine, non ostante che le esigenze di tutela del lavoratore si presentino, nel secondo caso, diverse e meno intense.

Per altro verso, la diversità terminologica che si è in precedenza evidenziata appare coerente col fatto che – sempre a differenza del contratto a termine – il contratto di somministrazione può riguardare ed avere ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte di una pluralità di lavoratori.

Tanto premesso, deve ritenersi che la dicitura che compare nel contratto di somministrazione ("*necessità di far fronte ad un aumento della produzione dell'impresa utilizzatrice*") appare del tutto idonea a soddisfare il requisito formale prescritto dal citato art. 21.

Per quel che poi concerne la mancata rispondenza al vero della causale indicata, è sufficiente osservare che in memoria di costituzione la convenuta ha dettagliatamente esposto le circostanze che l'avevano indotta a ricorrere al lavoro somministrato (l'imprevisto e consistente incremento del carico di lavoro verificatosi nei primi mesi del 2007, tale da non poter essere affrontato con la normale struttura organizzativa e produttiva), circostanze che la controparte ha contestato soltanto nelle note difensive finali, e, quindi, tardivamente.

Per l'effetto, il ricorso attoreo deve essere rigettato.

LE G. C. U. C. L. E. S. S. I.  
Dott.ssa MONICA MARIA A. TANASIO





I contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito – in difetto, allo stato, di una pronuncia della Suprema Corte – sulle questioni che si sono esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.

Il Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa, definitivamente decidendo:

Rigetta il ricorso proposto da Aka Paul avverso la ditta Plastimec Galvanica S.r.l.

Spese compensate.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60.

Così deciso in Bassano del Grappa, addì 24-1-2011

Il Giudice


Dott.ssa Monica Attanasio

*Il Cancelliere - 01*  




Depositato in Cancelleria

il 22-3-11

*Il Cancelliere - 01*  
  
*Dott.ssa Monica Attanasio*



FD. 22.3.11  
